

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI - ORDINANZA 1 luglio 2009:  
Ordinanza contingibile e urgente per la tutela  
dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante  
dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.**

(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009)

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attivita', comunque denominata, che puo' avere effetti diretti sulla salute, puo' essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita' di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attivita' in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessita' e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008 recante «Delega di attribuzione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

**Ordina:**

**Art. 1.**

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

**Art. 2.**

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza, e' altresì, affissa presso la ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

**Art. 3.**

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

**Art. 4.**

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare.

2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 luglio 2009

d'ordine del Ministro  
Il Sottosegretario di Stato  
*Martini*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**